

REGOLAMENTO (CE) n. 3290/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di norme che disciplinano la politica agricola comune;

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato vari accordi (in seguito denominati: «accordi GATT»); che taluni di questi accordi riguardano l'agricoltura, segnatamente l'accordo sull'agricoltura (di seguito denominato: «l'accordo»); che poiché le concessioni fatte in materia di sostegno interno possono essere rispettate fissando i prezzi e gli importi degli aiuti al livello appropriato, non è necessario adottare disposizioni specifiche a tale proposito; che l'accordo dispone, su un periodo di sei anni, l'estensione dell'accesso al mercato comunitario per i prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi, da un lato, e la riduzione progressiva del livello di sostegno accordato dalla Comunità per l'esportazione dei prodotti agricoli, dall'altro; che pertanto è opportuno adattare la legislazione agricola relativa agli scambi con i paesi terzi;

considerando che, convertendo in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli (tariffazione) e vietando l'applicazione di siffatte misure per il futuro, l'accordo richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione attualmente previsti dalle organizzazioni comuni dei mercati; che le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell'accordo saranno fissate nella tariffa doganale comune; che,

tuttavia, in taluni settori come quelli dei cereali, del riso, del vino e degli ortofrutticoli, l'introduzione di meccanismi complementari o comunque diversi dalla riscossione dei dazi doganali stabili richiede l'adozione di una serie di deroghe nei regolamenti di base; che, inoltre, le misure di protezione del mercato comunitario nei confronti dell'importazione di uve secche e di ciliege trasformate possono essere mantenute, in virtù dell'accordo, sulle misure di salvaguardia per un periodo di cinque anni; che, inoltre, onde evitare problemi di approvvigionamento del mercato comunitario, è opportuno consentire la sospensione dell'applicazione dei dazi doganali per taluni prodotti del settore dello zucchero;

considerando che per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l'accordo consente l'applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione; che è pertanto opportuno inserire una disposizione corrispondente nei regolamenti di base di cui trattasi;

considerando che l'accordo prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo»; che le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono esplicitate nell'accordo; che, tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantirne un'attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione;

considerando che, per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽³⁾, è opportuno introdurre le modifiche derivanti dall'accordo quadro concluso con taluni paesi dell'America latina nel contesto dell'Uruguay Round;

considerando che, poiché l'accordo sulle misure di salvaguardia ha stabilito regole precise per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste nelle organizzazioni di

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).

⁽²⁾ Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15).